

LOVERE, IL BORGO DELLA LUCE

edizione invernale 2025

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura riguarda l'affidamento di servizi connessi alla realizzazione dell'edizione invernale 2025 del progetto di illuminazione artistico-scenografica della Cittadina denominato "Lovere, il Borgo della luce".

Art. 2 - *LOCATION* INTERESSATE DALLE PROIEZIONI

- Piazza Tredici Martiri;
- Palazzo Tadini;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza Vittorio Emanuele II.

Le proiezioni saranno accese il 29 novembre 2025 e rimarranno attive sino al 6 gennaio 2026.

Art. 3 - DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI

- *mapping* architettonico delle *location* di cui all'art. 2;
- progettazione/elaborazione grafica: calcoli dimensionali, *rendering* fotorealistici delle *location* di cui all'art. 2, progettazione tecnica;
- adattamento su griglia di 21 *gobo* per elaborazione *mapping*;
- produzione di 21 *gobo* spessore 2,5 mm, *full-colour*, mappati, con risoluzione oltre 4000 DPI;
- produzione di 5 dischi animazione *Custom* - sfondo 1 colore *standard* e grafica bianca;
- spedizione *gobo*.

A tal fine si precisa quanto segue:

- l'elaborazione grafica del progetto sarà condivisa e sviluppata nel corso di un incontro presso il Comune di Lovere con l'operatore economico individuato;
- il materiale per l'elaborazione grafica sarà fornito dal Comune di Lovere;
- per la realizzazione del progetto saranno utilizzati 21 Divum 50K e 5 GOLUX acquistati dal Comune di Lovere nel 2024 dalla ditta Sunland Optics Srl. Detti proiettori sono installati *in loco*;
- i *gobo* dovranno essere consegnati presso il Municipio di Lovere entro e non oltre il 17/11/2025.

Art. 4 - IMPORTO

L'importo per l'acquisizione dei servizi di cui al precedente articolo 3 è stabilito in complessivi € 9.850,00 oltre ad IVA di legge nella misura del 22%.

Art. 5 - PENALITÀ

Per ogni violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente Capitolato, il Comune potrà stabilire di applicare all'Aggiudicataria/o una penalità a seconda della violazione stessa.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, "le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Il Comune di Lovere si riserva il diritto di applicare la penalità di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei *gobo* presso il Municipio di Lovere fissata per il 17/11/2025, ritardo non imputabile al Comune o a cause di forza maggiore.

Il Comune di Lovere si impegna ad approvare la proposta grafica definitiva del progetto entro il 27/10/2025.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali per le motivazioni sopra citate verranno contestati all'aggiudicataria dal Comune di Lovere per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune di Lovere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accollibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sulla fattura, nella quale è assunto il provvedimento di applicazione della penalità.

Il contratto è risolto "di fatto e di diritto" ex art. 1456 del Codice Civile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante e con comunicazione PEC, al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- subappalto totale o parziale del servizio, in assenza di una espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- quando di fatto l'aggiudicatario incorra in gravi inadempienze degli obblighi assunti;
- quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando le penali applicate superano il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nei casi sopra previsti l'Amministrazione appaltante, per esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, deve contestare con comunicazione scritta tramite PEC con avviso di ricevimento il verificarsi di una delle condizioni che risolvono il contratto per inadempimento e di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

A norma dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62 l'Ente Come stabilito dal "Codice di comportamento del personale", approvato dal Comune di Lovere nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013, "gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i collaboratori o consulenti - con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo - e ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l'ente si avvale, ex art. 90, TUEL 267/2000". Il documento è disponibile al seguente link del sito internet istituzionale dell'Ente: <https://comune.lovere.bg.it/area-download/category/157-amministrazione-trasparente-codice-disciplinare>.

È prevista la comminazione della penale economica a carico dell'aggiudicataria, nella misura di euro 100,00 (cento/00) sul valere del corrispettivo pattuito, per ciascuna violazione al citato codice da parte del proprio personale, sino ad un massimo di 5 violazioni di lieve entità; è altresì prevista la possibilità di risolvere il contratto da parte dell'Ente nel caso del raggiungimento delle 5 violazioni ed in caso di violazioni più gravi.

Art. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 7 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicataria e il Comune di Lovere in merito all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 8 - *PRIVACY*

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lovere saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE, secondo l'informativa qui allegata.

Art. 9 - *RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Lovere, 22 settembre 2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AREA AFFARI GENERALI
dott. Andrea Zandonai**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445
e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*